



Roma, 13 dicembre 2019
Prot. n. EN/AT-FL/ac/357.19

GRADUATORIE MEDICINA GENERALE E DURATA INCARICHI CONVENZIONATI

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 14/12/2018 n. 135, convertito in Legge n. 12 dell'11/02/2019 ed in particolare dell'art. 9, nonché del D.L. 30/04/2019 n. 35, convertito in Legge n. 25/06/2019 n. 60 (art. 12), in data 25 luglio 2019 la Conferenza delle regioni ha emanato le Linee guida regionali per l'attuazione delle succitate disposizioni ed il 5 settembre 2019, è stata siglata presso la SISAC la pre-intesa con la parte pubblica ed i sindacati di categoria al fine di armonizzare l'ACN sottoscritto in data 21/06/2018.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del nuovo Accordo, le Aziende Sanitarie, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria regionale definitiva di medicina generale, sul proprio sito, procedono a pubblicare un avviso per la predisposizione di graduatorie aziendali (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale) di medici disponibili all'eventuale conferimento di incarichi provvisori, a tempo determinato o affidamento di incarichi di sostituzione secondo il seguente ordine di priorità:

- Medici iscritti nella graduatoria regionale
- Medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale
- Medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale nella medesima regione
- Medici che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivamente al 31/12/1994
- Medici iscritti ai corsi di specializzazione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, le domande di partecipazione all'avviso devono essere presentate alle relative Aziende sanitarie entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito aziendale e vengono graduate nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, ad eccezione dei medici inseriti nella graduatoria regionale.

Considerati i tempi tecnici necessari per garantire il rispetto dei termini previsti dall'A.C.N. per la pubblicazione dell'avviso (15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Regionale), per la presentazione delle domande da parte degli interessati (30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito aziendale) e per la predisposizione delle graduatorie aziendali di disponibilità, tutte le Aziende dovranno assegnare gli incarichi di sostituzione e provvisori, inderogabilmente con decorrenza 1 febbraio 2020, secondo i criteri e modalità previste dal suddetto art. 15.

00197 Roma - Viale Parioli 40 - Tel. - 06.45.42.26.16

E-mail: snami@snami.org - *Pecsnami:* pecsnami@pec.snami.org - *Sito Internet:* www.snami.org

Per quanto concerne gli incarichi di continuità assistenziale, fermo restando le disposizioni contenute nell'art. 70 dell'A.C.N. 2005, rinnovato nell'A.C.N. 2009, nonché le disposizioni contenute negli accordi regionali, le Aziende, per le sostituzioni superiori a 9 giorni conferiscono l'incarico secondo l'ordine di priorità di cui all'art.15 comma 6 dell'A.C.N. 2018.

Nelle considerazioni che, in applicazione ai principi introdotti dalle superiori norme di legge, come del resto previsto nella norma finale dell'Accordo, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale non si applicano le limitazioni temporali di cui all'art. 70 comma 6 dell'A.C.N. 2005 e sm.i. , si forniscono le seguenti indicazioni relativamente alla durata degli incarichi di sostituzione di continuità assistenziale:

- a) Ai medici iscritti nelle graduatorie regionali ed ai medici che hanno acquisito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria regionale possono essere conferiti incarichi di continuità assistenziale fino a 12 mesi
- b) Ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale si applicano le stesse limitazioni temporali del punto a
- c) Ai medici abilitati successivamente al 31/12/1994 può essere conferito un incarico di tre mesi, rinnovabile alla scadenza in mancanza di medici disponibili ad accettare l'incarico
- d) Ai medici iscritti alla scuola di specializzazione possono essere conferiti incarichi per non più di tre mesi l'anno

Il Presidente Nazionale SNAMI
Angelo Testa
(firmato in originale)

Il Responsabile SNAMI Continuità Assistenziale
Federico Leto
(firmato in originale)